

# Policy per il compimento di operazioni con soggetti collegati

## Indice

1	PREMESSA.....	2
2	ACCENNI AL GRUPPO ED OPERATIVITA' .....	3
2.1	Composizione del Gruppo.....	3
2.2	Organi sociali.....	3
3	DEFINIZIONI .....	3
4	SCELTE OPERATIVE IN TEMA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	6
4.1	Definizione di ulteriori presidi rispetto alle Nuove Disposizioni di Vigilanza.....	6
4.2	Ruolo dell'Amministratore Indipendente nell'ambito della presente Policy .....	6
4.3	Relazioni con le disposizioni ex art. 136 TUB.....	6
4.4	Trattamento delle operazioni effettuate da controllate italiane ed estere del Gruppo .....	7
5	AMBITO DI APPLICAZIONE E DI ESENZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	7
5.1	Operazioni di maggiore rilevanza.....	7
5.2	Operazioni di minore rilevanza .....	8
5.3	Delibere quadro .....	8
5.4	Esenzioni e deroghe .....	8
6	FASI OPERATIVE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	10
6.1	Censimento dei soggetti collegati.....	10
6.2	Individuazione delle operazioni con soggetti collegati .....	10
6.3	Predisposizione documentazione .....	10
6.4	Deliberazioni .....	11
7	ADOZIONE DELLA POLICY E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI .....	13

## Contesto normativo:

La Banca d'Italia - con l'aggiornamento n. 9 del 12 dicembre 2011 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - ha introdotto nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" il Titolo V, Capitolo 5, intitolato "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito "Nuove Disposizioni di Vigilanza").

Le Nuove Disposizioni di Vigilanza mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della capogruppo e delle società facenti parte del gruppo bancario alla stessa facente capo possano compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per creditori ed azionisti.

A tal fine vengono individuati specifici presidi che comprendono:

- limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati;
- procedure deliberative adeguatamente formalizzate;
- puntuali indicazioni su assetti organizzativi e controlli interni.

L'ambito di applicazione delle Nuove Disposizioni di Vigilanza comprende:

- su base individuale, le banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata (i) i gruppi bancari e (ii) le imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

## 1 PREMESSA

La presente *Policy* disciplina le modalità con cui Tages Holding S.p.A. (di seguito anche "TH" o "**Capogruppo**" o "**Società**"), quale capogruppo del gruppo bancario "Tages Group" (di seguito anche "**Gruppo**"), a seconda dei casi individua ed approva ovvero monitora, le Operazioni con Soggetti Collegati (così come definiti nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza), effettuate dalla stessa e/o dalle società controllate facenti parte del Gruppo.

In particolare, la presente *Policy*, redatta ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, identifica, in misura proporzionale alla complessità e dimensione dell'intermediario:

- i criteri per la rilevazione delle Operazioni con Soggetti Collegati e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle Operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente;
- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del Gruppo;
- i casi di deroga o esenzione.

Vengono inoltre individuati i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Giova, a tal riguardo, rilevare che TH è in fase di strutturazione organizzativa al fine di adeguarsi pienamente al ruolo di capogruppo bancaria; la presente *Policy* sarà, pertanto, oggetto di aggiornamento e revisione con il consolidarsi della *governance* e dei processi di adeguamento, ad oggi in corso, della stessa Società quale capogruppo bancario, con riguardo, in particolare, alla definizione del sistema dei Controlli Interni del Gruppo.

## 2 ACCENNI AL GRUPPO ED OPERATIVITA'

Alla luce delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, che prevedono l'applicazione delle disposizioni in tema di Operazioni con Soggetti Collegati all'intero Gruppo, si ritiene necessario, a titolo di premessa, specificare l'articolazione del Gruppo e l'attuale fase di strutturazione organizzativa della Capogruppo.

### 2.1 Composizione del Gruppo

Il gruppo bancario "Tages Group", iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 20050, è nato a seguito dell'acquisizione, il 31.10.2013, da parte di TH, della partecipazione di maggioranza in Credito Fondiario S.p.A., banca attiva nel settore dei *distressed assets*.

Le altre società appartenenti al Gruppo, quali Tages Capital SGR e Tages Capital LLP, operano nell'ambito dell'*asset management* ed in particolare nella gestione di fondi alternativi. La Capogruppo, oltre all'attività di coordinamento, realizza operazioni di *corporate finance*.

### 2.2 Organi sociali

Di seguito si richiamano le principali competenze attribuite agli organi sociali di TH:

- Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo amministrativo, che comprende al suo interno un Amministratore Indipendente (come definito *infra*). Al Consiglio di Amministrazione compete la supervisione e la gestione dell'impresa e l'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritengano necessari o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, in linea con le previsioni dello Statuto e della legge.
- L'Amministratore Delegato, rappresenta il vertice della struttura interna e, come tale, esercita la funzione di gestione, curando l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
- L'Assemblea dei Soci delibera in via ordinaria o straordinaria sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- Il Collegio Sindacale è, nel modello di amministrazione e controllo tradizionale adottato da TH, l'organo con funzioni di controllo (o "organo di controllo"), cui sono affidati dalla legge (art. 2403 del codice civile) i compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

## 3 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della presente Policy e fermo restando in ogni caso quanto previsto di tempo in tempo dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, si intendono:

---

### Parti Correlate

I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:

a) l'esponente aziendale, ossia quel soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

b) il partecipante, ossia quel soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più

---

	<p>componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;</p> <p>d) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'Influenza Notevole.</p>
<b>Soggetti Connessi</b>	<p>Si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;</li> <li>b) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai punti b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;</li> <li>c) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi</li> </ul>
<b>Soggetti Collegati</b>	<p>L'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.</p>
<b>Controllo</b>	<p>La nozione di controllo è quella individuata dall'art. 23 TUB e pertanto vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo del codice civile, ai sensi del quale sono considerate società controllate:</li> <li>a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</li> <li>b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</li> <li>c) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</li> </ul> <p>Ai fini dell'applicazione dei punti a) e b) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;</li> <li>- i casi di controllo nella forma di influenza dominante.</li> </ul> <p>Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.</p> <p>In tal caso si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>1</sup>; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.</p> <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<b>Influenza Notevole</b>	<p>Potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.</p> <p>L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto</p>

<sup>1</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

	<p>nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.</p> <p>In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <p>a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;</p> <p>b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;</p> <p>c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "Operazioni di maggiore rilevanza" come definite in seguito – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.</p> <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<b>Stretti Familiari</b>	I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente <i>more uxorio</i> di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
<b>Amministratore Indipendente</b>	L'Amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF.
<b>Operazione con Soggetti Collegati</b>	<p>Si intende la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.</p> <p>Non si considerano Operazioni con soggetti collegati:</p> <p>a) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;</p> <p>b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;</p> <p>c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;</p> <p>d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.</p>
<b>Operazione ordinaria</b>	L'Operazione con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. I criteri che l'operazione deve soddisfare sono la riconducibilità all'ordinaria attività, l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.
<b>Operazione di maggiore rilevanza</b>	Ha il significato di cui al successivo paragrafo 5.1.
<b>Operazioni di minore rilevanza</b>	Ha il significato di cui al successivo paragrafo 5.2.
<b>TUF</b>	Indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato

<b>TUB</b>	Indica il D.lgs. 385/93, come successivamente modificato.
<b>Operazioni Urgenti</b>	Ha il significato di cui al successivo paragrafo 5.4.5.
<b>Attività di rischio</b>	Indica le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui (i) al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza nonché (ii) alle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".
<b>Patrimonio di Vigilanza</b>	Indica l'aggregato definito ai fini della disciplina di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, in materia di concentrazione dei rischi.

## 4 SCELTE OPERATIVE IN TEMA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Di seguito si riportano le scelte operative di dettaglio definite in relazione all'individuazione e alla deliberazione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

### 4.1 Definizione di ulteriori presidi rispetto alle Nuove Disposizioni di Vigilanza

In attuazione del principio di proporzionalità, secondo cui gli adempimenti richiesti dal regolatore sono proporzionati alla dimensione e alla complessità dell'intermediario, date le caratteristiche operative e la rilevanza dei rischi che il Gruppo assume, in considerazione delle dimensioni, degli assetti proprietari e della forma giuridica, nonché delle evoluzioni dell'operatività, focalizzatasi su attività con ridotte casistiche di conflitto di interesse e a bassa rischiosità, TH non prevede, in generale, di stabilire regole più stringenti rispetto alle quelle previste dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

### 4.2 Ruolo dell'Amministratore Indipendente nell'ambito della presente Policy

Alla luce delle caratteristiche dell'operatività tipica descritta precedentemente, la Capogruppo non ritiene di costituire un apposito comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica, ossia al Consiglio di Amministrazione, per la valutazione delle Operazioni con Soggetti Collegati. Si prevede, pertanto, in linea con quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, che all'interno della Capogruppo i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti siano svolti dall'unico consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

All'Amministratore Indipendente è attribuito il compito di presidiare le tematiche relative alle Operazioni con Soggetti Collegati, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalla normativa vigente. In particolare ad esso spetta:

- il rilascio di un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità della presente *Policy* (come di volta in volta modificata) a conseguire gli obiettivi della disciplina in oggetto, preliminarmente all'approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, per cui tale parere risulta vincolante;
- il coinvolgimento nel compimento delle Operazioni con Soggetti Collegati, con particolare attenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, tramite:

- i. il recepimento e l'analisi di adeguata informativa in fase pre-deliberativa;
- ii. l'espressione di un parere preventivo e motivato in fase deliberativa,

il tutto secondo le modalità nel seguito meglio evidenziate.

I pareri rilasciati dall'Amministratore Indipendente devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

### 4.3 Relazioni con le disposizioni ex art. 136 TUB

Qualora ad un'Operazione con Soggetti Collegati si applichi l'art. 136 del TUB, rimangono ferme le modalità deliberative rafforzate ivi previste (i.e. delibera dell'organo amministrativo presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in

materia di interesse degli amministratori), cui si aggiungono le regole definite nella presente Policy con riferimento alla fase pre-deliberativa e, con riferimento alla fase deliberativa, esclusivamente agli obblighi di motivazione in fase di delibera.

#### **4.4 Trattamento delle operazioni effettuate da controllate italiane ed estere del Gruppo**

La Capogruppo, in quanto referente della Banca d'Italia ai fini di vigilanza consolidata, con la presente *Policy* definisce le linee guida, che saranno seguite da istruzioni e disposizioni specifiche, che le Controllate, italiane e/o estere, devono rispettare per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, compatibilmente e nel rispetto della normativa di settore alle stesse applicabile.

A tal fine sono considerati Soggetti Collegati quelli già identificati dalla Capogruppo per il Gruppo.

Per le Operazioni con Soggetti Collegati, rientranti nei limiti delle proprie autonomie deliberative, le Controllate - compatibilmente e nel rispetto della normativa di settore alle stesse applicabile - seguono le procedure previste nei capitoli 5 e 6 della presente *Policy*, con il coinvolgimento della Capogruppo nel solo caso in cui sia necessario il coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente della Capogruppo (in quanto non presente nelle Controllate e/o le controllate estere non siano dotate di un organo di controllo) ed in quanto non siano applicabili le esenzioni/deroghe previste e le Operazioni non siano di carattere esiguo. In ogni caso, annualmente le singole Controllate del Gruppo informano in modo aggregato il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in relazione alle Operazioni con Soggetti Collegati effettuate durante l'anno, siano esse esentate o non esentate dall'applicazione delle procedure deliberative.

### **5 AMBITO DI APPLICAZIONE E DI ESENZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

#### **5.1 Operazioni di maggiore rilevanza**

Le Operazioni di maggiore rilevanza sono definite tali dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza se il controvalore in rapporto al Patrimonio di Vigilanza consolidato definito nell'ultimo documento ufficialmente redatto, è superiore alla soglia del 5%.

Per controvalore si intende:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* degli stessi determinato alla data dell'operazione;
- per le operazioni di finanziamento e concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, sono definite di maggiore rilevanza dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza le operazioni per le quali il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del gruppo bancario è maggiore del 5%.

Per totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione si intende:

- per le operazioni che hanno effetto sul perimetro di consolidamento, il valore del totale dell'attivo dell'entità;
- per le operazioni che non hanno effetto sul perimetro di consolidamento, qualora siano acquisizioni di partecipazioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte, oppure, qualora siano cessioni di partecipazioni, il corrispettivo dell'attività ceduta;
- per le operazioni diverse dalle precedenti, qualora siano acquisizioni di altre attività, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività, oppure qualora siano cessioni di altre attività, il valore contabile delle stesse.

In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato e non disciplinate da delibere quadro, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.



## 5.2 Operazioni di minore rilevanza

Le Operazioni di minore rilevanza, sono definite tali in quanto sono diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza e da quelle di carattere esiguo.

## 5.3 Delibere quadro

Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera assunta con il voto favorevole dell'Amministratore Indipendente e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può prevedere che categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere effettuate, per un prevedibile ammontare massimo, siano compiute per determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono:

- avere una durata limitata ad un anno;
- rispettare i requisiti di specificità, omogeneità delle operazioni previste e determinabilità delle stesse;
- prevedere un plafond massimo a livello consolidato, continuativamente verificato;
- prevedere un'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione in merito alla loro attuazione.

Le singole Operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nella presente Policy.

Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicheranno, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

## 5.4 Esenzioni e deroghe

È possibile derogare totalmente o in parte alle disposizioni richiamate nella presente Policy per le Operazioni di seguito elencate.

### 5.4.1. Operazioni ordinarie

Le Operazioni Ordinarie sono definite tali se effettuate a condizioni standard o di mercato, se sono di minore rilevanza, se comunque non sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci ai sensi dello Statuto o delle leggi vigenti, e se, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo.

Fatta eccezione per le Operazioni di cui al successivo articolo 5.4.4, relativamente alle Operazioni Ordinarie, TH prevede di non applicare i presidi previsti in fase pre deliberativa e di delibera a patto che:

- la relativa delibera/decisione contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine l'organo che ha poteri deliberativi in materia verifica il rispetto delle condizioni di ordinarietà, provvedendo, in caso contrario, ad applicare i presidi previsti per le Operazioni di minore/maggiore rilevanza;
- venga fornita all'Amministratore Indipendente una informativa annuale ex post sulle Operazioni concluse, anche su base aggregata, al fine di consentire un adeguato monitoraggio delle stesse.

### 5.4.2. Operazioni di carattere esiguo

Le Operazioni di carattere esiguo sono definite tali se hanno un controvalore non superiore a quello previsto dalla definizione all'interno delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, ovvero:

- per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia è di 250.000 Euro;
- per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, la soglia è costituita dal minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.



Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell'ambito delle operazioni di maggiore rilevanza.

Per tali Operazioni TH non applica i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera

### 5.4.3. Operazioni Infragruppo

Per le Operazioni Infragruppo, in linea con quanto stabilito dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, è prevista la disapplicazione totale dei presidi definiti dalla presente Policy qualora siano verificate le seguenti regole:

- intercorra un rapporto di controllo totalitario; oppure
- siano società controllate non totalitariamente o società sottoposte a Influenza Notevole, a patto che si prevedano comunque dei flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio da parte dell' Amministratore Indipendente su tali tipologie di Operazioni.

Tale esenzione non è valida qualora nell'Operazione vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati, che ricorrono qualora:

- il Soggetto Collegato detenga più del 20% della controllata o della società soggetta ad Influenza Notevole;
- sussistano sistemi di remunerazione degli Esponenti Aziendali (comuni alla Società e alla società controllata o collegata) che dipendano in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta.

In tal caso si applicheranno i presidi previsti dalla presente Policy.

### 5.4.4. Operazioni che diano luogo a perdite

Nel caso in cui le Operazioni con Soggetti Collegati diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extra giudiziali, le decisioni connesse e rivenienti, che non siano di carattere esiguo sono sempre approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del Consigliere Indipendente.

### 5.4.5 Operazioni Urgenti

Le Operazioni Urgenti, qualora statutariamente previsto, sono esenti dall'applicazione dei presidi di cui alla fase pre deliberativa e deliberativa previsti dalla presente Policy.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di Operazioni Urgenti che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché l' Amministratore Indipendente, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, le Operazioni Urgenti sono comunicate almeno annualmente all' Amministratore Indipendente ed al Collegio Sindacale.

### 5.4.5 Operazioni che comportano assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati

Le operazioni in oggetto rientrano nella più ampia categoria delle "Operazioni con i Soggetti Collegati" e, in aggiunta ai presidi previsti nella presente Policy, sono oggetto di uno specifico monitoraggio continuativo volto a contenere l'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti indicati nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Tali limiti, riferiti al Patrimonio di Vigilanza, da rispettarsi sia su base individuale (per le banche) che su base consolidata (a livello di Gruppo), sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In particolare, a fronte dell'individuazione di un'Operazione con Soggetti Collegati, la Capogruppo

e/o la Banca misura l'impatto della prevista operazione ai fini del rispetto dei limiti prudenziali qualora la stessa generi Attività di Rischio.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo o di ciascuna singola banca del Gruppo uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, nel caso di superamento del limite individuale, la Banca predispone, entro 45 giorni, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, da trasmettersi alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

## 6 FASI OPERATIVE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Di seguito si riportano le fasi propedeutiche alla deliberazione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

### 6.1 Censimento dei soggetti collegati

La responsabilità del censimento periodico e dell'aggiornamento dell'insieme dei Soggetti Collegati di Gruppo compete all'**Amministratore Delegato** che si avvale, per lo svolgimento operativo dell'attività, delle competenti strutture organizzative della Società appositamente individuate.

L'elenco dei Soggetti Collegati, come di tempo in tempo aggiornato, è disponibile su un apposito elenco che viene comunicato e reso disponibile alle Società controllate.

### 6.2 Individuazione delle operazioni con soggetti collegati

Al fine di individuare le Operazioni con Soggetti Collegati, le competenti strutture aziendali (opportunitamente informate dagli organi sociali incaricati, sulla base del sistema delle deleghe interne adottato, di seguire l'operazione), prima dell'esecuzione dell'operazione, verificano che:

- la controparte dell'operazione sia identificata come soggetto collegato nell'elenco dei Soggetti Collegati;
- nel caso in cui la controparte dell'operazione risulti un soggetto collegato, l'operazione rientri nella definizione di "Operazione con Soggetti Collegati" (si veda, al riguardo, il paragrafo "Definizioni");
- nel caso in cui siano riscontrati i due primi punti, la tipologia di operazione rientri in una delle casistiche, assoggettabili ai presidi, precedentemente elencate.

Qualora tutte le verifiche abbiano avuto esito positivo, le competenti strutture aziendali attivano le idonee procedure così come specificate di seguito.

Qualora l'operazione non risulti assoggettabile ai presidi previsti, in quanto rientrante nelle ipotesi di esenzione di cui al 5.4, è necessario che le competenti strutture aziendali documentino tale evenienza, archiviando la relativa documentazione, dandone informativa all'Amministratore Delegato, fermo il rispetto degli obblighi previsti nei paragrafi precedenti.

### 6.3 Predisposizione documentazione

Le competenti strutture societarie hanno l'onere di informare l'Amministratore Delegato in merito alla necessità di attivare le procedure deliberative, in caso di Operazioni assoggettabili ai presidi, e di predisporre tutta la documentazione necessaria indicando:

- la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione (se di minore o maggiore rilevanza e se si tratta di una delibera quadro);
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per il Gruppo derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

L'Amministratore Delegato trasmette la documentazione all'Amministratore Indipendente per procedere con le attività di cui alla fase pre deliberativa.

## 6.4 Deliberazioni

La deliberazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, in coerenza con le Nuove Disposizioni di Vigilanza, è articolata in due fasi:

- pre-deliberativa;
- delibera.

In tali fasi sono coinvolti, oltre all'**Amministratore Indipendente**, i seguenti Organi Sociali:

- il **Consiglio di Amministrazione**, al quale è riservato il compito di deliberare obbligatoriamente le singole Operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati effettuate da TH (a meno che la competenza, ai sensi di legge o di statuto, non spetti all'Assemblea dei soci) ed al quale, con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione delle operazioni, sono fornite informazioni complete ed adeguate e tutta la connessa documentazione;
- il **Collegio Sindacale** al quale sono riservati i seguenti compiti:
  - esprimere un proprio parere, non vincolante e comunque motivato, sull'opportunità di compiere un'operazione di maggiore rilevanza, qualora l'Amministratore Indipendente abbia dato un giudizio negativo o condizionato a rilievi;
  - esprimere un proprio parere in relazione ai limiti di spesa fissati, ai sensi del successivo articolo 6.4.1, in merito all'utilizzo di esperti indipendenti da parte dell'Amministratore Indipendente.

### 6.4.1. Fase pre-deliberativa

In occasione di Operazioni con Soggetti Collegati, all'**Amministratore Indipendente** deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera, così come precedentemente indicato; l'Amministratore Indipendente deve essere altresì coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative dagli organi sociali con poteri deliberativi nella materia, al fine di consentire allo stesso di richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni, secondo quanto nel seguito meglio specificato.

Se del caso, l'Amministratore Indipendente può avvalersi per l'espletamento dei compiti a questi assegnati, a spese del Gruppo, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha il compito di fissare, d'intesa con l'Amministratore Indipendente, i limiti di spesa all'utilizzo di esperti indipendenti da parte di quest'ultimo, adottando criteri di ragionevolezza e congruenza rispetto alla maggiore e/o minore rilevanza dell'Operazione.

Nel caso in cui l'Amministratore Indipendente sia controparte o qualificabile quale Soggetto Collegato in una determinata operazione oppure vi abbia un interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c., questi, limitatamente a tale operazione, non è coinvolto in tale fase.

In tali ipotesi, si prevede che sia il Consiglio di Amministrazione ad attuare tale fase, eventualmente supportato da un esperto esterno e adotti le decisioni con i quorum deliberativi di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo 6.4.2.

L'Amministratore Indipendente, analizzata la documentazione ricevuta:

- rappresenta le carenze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare;
- richiede eventualmente informazioni e chiarimenti nonché formulando osservazioni agli organi Sociali con poteri deliberativi nella materia;
- esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse all'effettuazione dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economico-contrattuali.

Qualora per le operazioni di maggiore rilevanza l'Amministratore Indipendente fornisca un parere negativo o condizionato a rilievi, deve essere coinvolto per tempo nell'analisi dell'operazione anche il **Collegio Sindacale**, il quale fornisce un parere preventivo e motivato con le stesse regole previste per il parere preventivo dell'Amministratore Indipendente.

## 6.4.2 Fase di delibera

In seguito all'analisi svolta dall'Amministratore Indipendente in fase pre-deliberativa, si procede alla fase di delibera come segue:

- in caso di Operazioni di minore rilevanza, la competenza deliberativa è degli **organi sociali con poteri decisorii in materia**<sup>2</sup>, che provvedono a formalizzare:
  - una adeguata motivazione in merito alla opportunità e convenienza economica dell'operazione;
  - le ragioni, compiutamente documentate, di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
  - in caso vi sia stato un parere preventivo negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore Indipendente, la ragione per cui l'Operazione andrebbe effettuata lo stesso e i riscontri puntuali alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente nel parere. In tal caso, l'operazione eseguita, qualora l'organo sociale con i competenti poteri decisorii non sia il Consiglio di Amministrazione, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione, durante la prima seduta utile;
- in caso di Operazioni di maggiore rilevanza, la competenza deliberativa è del **Consiglio di Amministrazione**, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei Soci. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede ad applicare i presidi previsti per le Operazioni di minore rilevanza, formalizzando la delibera con i criteri definiti precedentemente e dunque fornendo:
  - un'adeguata motivazione in merito alla opportunità e convenienza economica dell'Operazione;
  - le ragioni, compiutamente documentate, di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
  - in caso vi sia stato un parere preventivo negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore Indipendente, la ragione per cui l'Operazione andrebbe effettuata lo stesso e i riscontri puntuali alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente nel parere. In tal caso, l'operazione eseguita, qualora l'organo sociale con i competenti poteri decisorii non sia il Consiglio di Amministrazione, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione, durante la prima seduta utile;

In aggiunta, è previsto che per le Operazioni compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale hanno espresso parere negativo o condizionato a rilievi, debba essere data informativa annuale all'Assemblea dei Soci.

- In caso di Operazioni di competenza dell'**Assemblea dei Soci**, alla fase di proposta si applicano le regole previste precedentemente, a seconda della rilevanza dell'Operazione.

Nei casi in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, nel compimento dell'Operazione, si applicano tutti i presidi previsti normativamente e statutariamente in tali situazioni.

Nei casi in cui l'Operazione sia stata analizzata in fase pre deliberativa dal Consiglio di Amministrazione a causa dell'impossibilità di coinvolgere l'Amministratore Indipendente in quanto Soggetto Collegato o portatore di un interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c., e qualora la competenza deliberativa sia in capo al Consiglio di Amministrazione, la delibera è adottata all'unanimità e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

<sup>2</sup> In caso di delibera di operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali la competenza, anche qualora le operazioni siano di minore rilevanza, è sempre in capo al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al precedente articolo 5.4.4.

---

## 7 ADOZIONE DELLA POLICY E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

La *Policy* è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 7 agosto 2014, previo parere favorevole dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale.

In particolare, la presente *Policy* è stata giudicata, dopo un'attenta valutazione del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Indipendente, anche sulla base delle analisi condotte dalle funzioni interne coinvolte nell'iter procedurale, conforme nella sostanza e nella forma alle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

L'aggiornamento della *Policy* sarà effettuato con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito delle innovazioni introdotte dal regolatore nazionale, a seguito di modifiche interne di carattere procedurale e/o organizzativo ovvero nel caso in cui vengano effettuate attività differenti da quelle attualmente previste.

In ogni caso, ogni successiva modifica alla presente *Policy*, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dopo lo svolgimento di un'attenta valutazione, di tipo vincolante ai fini della delibera, del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Indipendente.

La presente *Policy* e le relative modifiche sono pubblicate sul sito della Società e rese a disposizione del pubblico, su specifica richiesta.